

CONTENZIOSO

Sospensione dei termini per impugnare: nuovo orientamento rilevante

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con l'innovativa **ordinanza n.11632/15**, ha ritenuto **non applicabile la sospensione del periodo feriale al termine di novanta giorni relativo all'accertamento con adesione**.

La vicenda processuale traeva origine dalla proposizione, da parte di una società, di **ricorso per cassazione** avverso la sentenza della CTR Perugia n.202/3/2013 del 28.11.13, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso un **avviso di liquidazione** poiché tardivo.

Nella fattispecie in esame, la proposizione del ricorso era seguita all'inoltro da parte della società contribuente di **un'istanza di accertamento con adesione**: secondo la CTR Perugia, la società avrebbe dovuto avere riguardo al termine di sessanta giorni individuato dall'art.21 D.Lgs. n.546/92, **non applicandosi la sospensione feriale dei termini al procedimento di accertamento con adesione**.

Siccome a detta della CTR Perugia il ricorso in questione era stato proposto oltre il termine di legge (posto che la Società aveva evidentemente confidato nel **conteggio della sospensione feriale dei termini utili all'impugnazione cumulativamente rispetto a quella derivante dal ricorso allo strumento deflativo**), il Giudice di secondo grado aveva ritenuto l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

La Società aveva dedotto per il mezzo del proprio ricorso per cassazione la **violazione degli artt.21 D.Lgs. n.546/92 e 6, co.3 D.Lgs. n.218/97, nonché della L. n.742/69**.

La ricorrente aveva nell'occasione rilevato come la sentenza impugnata fosse il frutto di una erronea applicazione delle disposizioni di legge, posto che a suo dire avrebbe dovuto beneficiare di una **sospensione complessiva dei termini utili all'impugnazione**, frutto della sommatoria tra quella prevista dal D.Lgs. n.546/92, quella propria dell'accertamento con adesione e quella relativa invece al periodo feriale.

Nell'affermare **l'infondatezza del ricorso**, la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione proclamando inequivocabilmente di essere **contraria all'applicazione della sospensione dei termini riguardante il periodo feriale anche ai procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale**.

Richiamando la pregressa e consolidata giurisprudenza contraria e definendola superata dalla sopravvenienza del nuovo orientamento, la Suprema Corte ha spiegato che **la sospensione del termine** finalizzata a consentire l'impugnazione degli atti impositivi tributari di cui all'art.6, co.3 D.Lgs. n.218/97 **è tesa a garantire** (in vista dell'eventuale esperimento dell'accertamento con adesione) **il tempo necessario per svolgere le opportune valutazioni in proposito**.

Secondo la Corte, **tale sospensione va riferita** al relativo procedimento amministrativo e deve escludersi la cumulabilità della medesima **con l'altra tipologia di sospensione** dettata dall'art.15 L. n.289/02.

È lo stesso articolo richiamato a sancire infatti che la sospensione prevista dalla legge sul condono **incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale** in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata.

La Corte di Cassazione si è poi premurata di operare un richiamo ad altro differente filone della propria pregressa giurisprudenza **in grado di avallare tale diniego di cumulabilità**, che risulterebbe giuridicamente coerente con un'altra tipologia di **divieto di sommatoria di termini di sospensione** (per la precisione, quella che riguarda i termini feriali con quelli individuati dall'art.16 L. n.289/02).

A detta della Corte di Cassazione, pertanto, **l'applicazione di** quelli che assurgerebbero al ruolo di **veri e propri principi generali in materia** (**addirittura in grado di sconfessare la consolidata prassi contraria fatta propria da parte dell'Amministrazione finanziaria**) ha fatto sì che il ricorso venisse correttamente ritenuto tardivo (e dunque inammissibile) da parte della CTR Perugia.

Alla luce della pronuncia in esame, per fare **buon governo dei principi in materia di sospensione dei termini per l'impugnazione e non incorrere in tardività esiziali**, in via estremamente prudente i contribuenti che non avessero già raggiunto l'adesione potranno **presentare i propri ricorsi prima dell'inizio del periodo di sospensione feriale dei termini** (cioè entro il 31 luglio).

Ciò consentirebbe infatti di **scongiurare l'insorgenza di problematiche** legate all'operatività della sospensione feriale dei termini.

Parimenti, **il calcolo dei relativi termini dovrà d'ora innanzi computare sessanta+novanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo** (fatta eccezione ovviamente per il caso in cui sopraggiunga, prima della scadenza del novantesimo giorno, un provvedimento negativo di conclusione del procedimento adesivo).